

N. R.G. 512/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO di Avellino**

Collegio Seconda Sez. CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Sossio Pellecchia	Presidente
dott.ssa Teresa Cianciulli	Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo	Giudice Relatore

all'esito dell'udienza del 06.05.2025 nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **512/2025** promosso da:

██████████ L, CF ██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco FEBBRAIO (c.f. FBBMRC76R03F839S) presso il cui studio in Napoli alla Via Maranda n. 55/B elettivamente domicilia (PEC: marco.febrario@asmepec.it)

RECLAMANTE

contro

BANCA S.P.A. (C.F. ██████████), in persona del suo procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende

RECLAMATA

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con atto di reclamo ritualmente notificato, ██████████ s.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento emesso in data 4.2.2025 dal Tribunale di Avellino, con il quale è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. da sé proposto al fine di ottenere l'ordine di adeguamento della segnalazione del proprio nominativo presso la CRIF e segnatamente di sentir: *“Ordinare alla Banca S.p.A. di correggere la segnalazione errata in Centrale Rischi Banca d'Italia, adeguando retroattivamente l'accordato operativo in funzione del piano di rientro. 2. Conseguentemente,*



ordinare la concessione formale di un affidamento operativo, in linea con il fido di fatto riconosciuto tramite il piano di rientro e con la presenza di un accordato operativo a scalare previsto dall'accordo sottoscritto. 3. Condannare le resistenti Banca S.p.A. al pagamento delle spese legali e processuali, oltre che dei diritti e onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.

La reclamante ha evidenziato che, nella specie, chiedeva a di rientrare di un'esposizione debitoria concedendo un dilazionamento ma che, tuttavia, tale operazione veniva segnalata in Ce.Ri. Banca d'Italia come sconfinamento piuttosto che come affidamento a scalare e che tale erronea segnalazione avrebbe comportato un pericolo di danno per la reclamante.

Il giudice del procedimento nella prima fase non ha concesso il provvedimento cautelare richiesto sulla assorbente ragione dell'assenza della prova in atti del *periculum in mora*.

Si è costituita anche nella fase di reclamo la banca reclamata, rilevando la tardività della notifica del decreto di fissazione di udienza e la conseguente improcedibilità del reclamo; ha altresì rilevato l'inammissibilità del reclamo per aver la parte riproposto le medesime doglianze sollevate nella prima fase e ne ha chiesto comunque il rigetto del reclamo atteso che, contrariamente a quanto affermato da s.r.l., l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare, motivata dal Giudice sulla base della ragione ritenuta più liquida, ovvero il difetto del requisito del *periculum in mora*, va immune da censure e merita di essere confermata; ciò in quanto la reclamante avrebbe totalmente ommesso di provare che la asserita errata segnalazione nella Centrale Rischi, da parte della Banca, sia stata la causa della decisione di Banco BPM di richiedere a Centro Casa la stipulazione di un piano di rientro.

§ *Sulle eccezioni di rito*

Il procedimento cautelare uniforme non è caratterizzato dal sistema di preclusioni che informa i riti a cognizione piena, di talché il reclamo, proposto con il deposito entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, è ammissibile e va esaminato nel merito.

Sull'eccezione di improcedibilità del reclamo si osserva altresì che si è regolarmente costituita nel presente giudizio e in questo modo ha senza dubbio sanato ogni difetto relativo alla tardiva notifica del ricorso introduttivo.

§ *Sul periculum in mora*

E' opinione concorde in giurisprudenza che laddove un soggetto agisca in giudizio assumendo la illegittima segnalazione del proprio nominativo alla Centrale Rischi debbano applicarsi le disposizioni contenute nel d. lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che disciplina appunto il trattamento dei dati personali, anche detenuti all'estero, effettuati da chiunque



si sia stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato, laddove per “trattamento” deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni concernente la raccolta, la registrazione, l'utilizzo etc. di tali dati.

La illegittima segnalazione è dunque suscettibile di avere effetti di notevole gravità, comportando un danno alla reputazione avente conseguenze patrimoniali non preventivabili nella loro entità e, spesso, non emendabili. In sostanza il pericolo imminente ed irreparabile è riconducibile alla revoca di sistema, poiché essa è idonea ad implicare una conseguente prevedibile impossibilità di accesso al credito presso qualsivoglia istituto bancario (o postale), comprimendo in modo considerevole la libera esplicazione da parte del segnalato delle proprie attività, sia sotto il profilo professionale (soprattutto quando sono coinvolti lavoratori autonomi o imprese) sia con riferimento, più in generale, alla stessa vita di relazione, che sicuramente trova un ostacolo nell'impossibilità o nella grave difficoltà di avvalersi di strumenti di credito.

Ne consegue che il *periculum* sussiste in quanto la lesione del diritto all'immagine ed all'onore che ne deriva dall'immissione del proprio nome nel circuito dei soggetti non affidabili da un punto di vista creditizio comporta, oltre il rischio di un grave pregiudizio patrimoniale, anche il rischio di un danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di specifiche categorie di essi con le quali il soggetto opera con il conseguente inevitabile discredito.

Il Collegio condivide l'assunto sul quale il giudice della prima fase ha fondato il rigetto della domanda, a mente del quale la prova della attualità del pregiudizio debba essere oggetto di prova da parte di chi aziona la tutela cautelare, come da ultimo ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: *“In tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento”* Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023 (Rv. 667005 - 02).

Tuttavia, occorre valutare la produzione documentale offerta dalla parte ricorrente, come integrata in sede di reclamo.

Invero, nella prima fase l'odierno reclamante deduceva come: *“La conseguenza più grave è che la segnalazione in CR ha comportato il mancato accesso al credito oltre che un prolungato deterioramento della reputazione creditizia. Soprattutto, la ricorrente ha ricevuto la richiesta di rientro immediato della somma affidata da parte di [redacted] con cui ha dovuto formalizzare un piano di rientro (cfr. all. 3). Proprio quest'ultimo accordo rappresenta l'effettiva cartina al tornasole della condotta di [redacted], che qui si contesta”* e produceva il ricorrente in allegato l'accordo di rinegoziazione con [redacted], del 23.7.2024.



Invero, la parte ricorrente ed odierno reclamato, nella prima fase aveva prodotto, a sostegno sia della sussistenza del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*, il solo accordo di rinegoziazione del debito derivante da apertura di credito di conto corrente, stipulato con _____ in data 23.7.2024.

Il giudice di prime cure non ha ritenuto idoneo tale documento a comprovare la sussistenza del pericolo di danno, *“rilevato che la ricorrente non risulta aver contrapposto a tali circostanziate deduzioni altrettanto compiute e specifiche allegazioni circa l’effettiva imminenza e la concreta irreparabilità del pregiudizio subito e/o a subirsi per effetto della lamentata segnalazione, atteso che, come efficacemente eccepito da controparte, le revoche e/o rinegoziazioni di fidi di cui in atti (v. Accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura di credito in conto corrente intercorso il 23/07/2024 con Banco _____ ; nonché Contratto di fido in conto corrente intercorso il 21/05/2024 con _____) non risultano in alcun modo riconducibili alla segnalazione per cui è causa”*.

Invero, tali documenti sono successivi rispetto all’insorgenza delle cause della segnalazione pregiudizievole: in atti è prodotto il riscontro di _____ per conto della odierna reclamata, con il quale si rinegozia il pagamento degli sconfinamenti, datato 16.4.2024, dunque antecedente alla rinegoziazione con il BPM, intervenuta nel mese di luglio.

Secondo il reclamante, proprio l’errata classificazione ha indotto Banco _____ a richiedere un piano di rientro per una posizione che, in realtà, era *in bonis*, causando alla società costi ingiustificati e compromettendo ulteriormente il merito creditizio.

Risultano poi ben 10 richieste di informazioni di enti creditizi sulla posizione di _____ .r.l., il che supporta l’esistenza del pericolo di danno, ma soprattutto va valorizzata la produzione documentale effettuata dalla reclamante nel presente giudizio, relativa ad un documento di nuova formazione, segnatamente la nota del 10.2.2025 di _____ , con la quale la banca _____ ha precisato perché ha rinegoziato i precedenti rapporti con l’odierna reclamante; nella nota si legge che:

Dall’istruttoria condotta emergono indici di criticità che evidenziano un quadro finanziario meritevole di particolare attenzione. Tali elementi, dovuti alla segnalazione presente nelle banche dati di riferimento, hanno determinato la necessità di riconsiderare il merito creditizio della vostra società e, conseguentemente, di assumere le decisioni già in essere.

Il nuovo deposito documentale in sede di reclamo è ammissibile e rilevante.

Infatti, già solo dal punto di vista letterale, il dettato normativo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. consente al reclamante di sottoporre “le circostanze ed i motivi sopravvenuti” ed al collegio di acquisire “nuovi documenti”, a dimostrazione di quanto dedotto nella prima fase, ma non anche di allegare circostanze e motivi preesistenti, ma non dedotti in precedenza.



A chiarimento degli accadimenti intercorsi, la parte reclamante ha dunque prodotto in sede di reclamo la nuova comunicazione dello stesso , che documenta e chiarisce il motivo della stipula dell'accordo di rinegoziazione, riconducendolo all'erronea segnalazione nel sistema bancario.

Invero, a riprova del fatto che gli sia stato reso maggiormente difficoltoso l'accesso al credito, in atti il reclamante ha prodotto la richiamata nota del 10.2.2025 (formata successivamente all'adozione del provvedimento di rigetto da parte del primo giudice) sottoscritta dal , soggetto estraneo al presente giudizio, il quale ha ivi chiarito di aver rinegoziato le condizioni contrattuali dei propri rapporti, proprio in ragione delle effettuate segnalazioni da parte della parte reclamata; si evidenzia che tanto rende attuale il pericolo di danno che giustifica la modifica del provvedimento reclamato.

Rilevato che la parte reclamante ha dunque fornito la prova, idonea nei limiti della cognizione sommaria propria dei giudizi cautelari, della sussistenza del *periculum in mora* in ragione del richiamato documento sopravvenuto, va pertanto rivalutata la ragione di rigetto dell'invocata tutela, con necessità di approfondire nel merito le pretese di parte ricorrente, pur nella apparenza del diritto sufficiente nei procedimenti cautelari.

§ *Sul fumus boni iuris*

La circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, in caso di un piano di rientro, prevede che la banca che lo accorda deve procedere alla segnalazione di un fido a scalare: *“In caso di accordo di rinegoziazione formalizzato con un cliente non segnalato a sofferenza, gli importi dell'accordato, dell'accordato operativo e dell'utilizzato devono essere resi coerenti con le previsioni dell'accordo. Ne consegue che, nella rilevazione riferita alla data della rinegoziazione, non devono emergere sconfinamenti e il credito non è più considerato scaduto.”*.

Invece, alla luce delle risultanze probatorie, la segnalazione dello sconfinamento appare, in effetti, una conseguenza automatica dell'esistenza del debito rinegoziato della società Srl nei confronti della , senza che alcun inadempimento di tale piano risulti in atti dedotto.

Poiché l'operazione nella specie autorizzata dalla banca è consistita, secondo quanto documentato dalla stessa banca, nella concessione di un “fido provvisorio” ovvero di un “fido temporaneo”, appare contraria all'obbligo di buona fede la condotta della banca convenuta che, dopo aver sostanzialmente accordato al cliente un nuovo “fido”, sia pure “provvisorio” o “temporaneo”, abbia effettuato una segnalazione alla Centrale Rischio che ha comportato l'indicazione di un dato equivalente a quello che sarebbe risultato in presenza di uno sconfinamento non autorizzato del precedente fido (cfr. Sentenza Tribunale di Sondrio N. 29/2017).



- Accoglie il reclamo e, a modifica dell'ordinanza reclamata, accoglie la domanda cautelare di rettifica della segnalazione operata;
- Dichiara inammissibile ogni altra domanda;
- Condanna la parte reclamata a rifondere alla reclamante la metà delle spese di lite della presente fase, liquidate in euro (liquidate per intero in euro) oltre accessori, nonché la metà delle spese di lite per la fase cautelare, liquidate in euro (liquidate per intero in euro) oltre accessori e con attribuzione;
- compensa le rimanenti spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Avellino all'esito della camera di consiglio del 20.5.2025

L'Estensore
dott.ssa Aureliana Di Matteo

Il Presidente
dott. Sossio Pellecchia

